

# MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DEGLI USI CIVICI

## TITOLO I – GENERALITÀ

### CAPO 1 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO E NORME DI RIFERIMENTO

#### 1 - Individuazione

- a. I comprensori demaniali gravati da usi civici del comune di \_\_\_\_\_ sono quelli attributi a detto Ente in esecuzione del Ordinanza Commissariale del \_\_\_\_\_, approvata con Regio Decreto\_\_\_\_\_.
- b. I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell'allegato Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del \_\_\_\_\_ con il quale vengono assegnati alla Categoria “A” in base al disposto dell'articolo 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

#### 2 - Disciplina di riferimento

La disciplina del diritto di uso civico, il cui esercizio avviene sul demanio del comune di \_\_\_\_\_, Provincia di \_\_\_\_\_ si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali del 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11, alle Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta Regionale del 23/2/2015, n. 61, nonché nella Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332.

#### 3 – Competenza territoriale

I soggetti di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno che ne sono gravati, così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione alla Categoria A.

#### 4 – Titolarità del diritto di uso civico

- a. All'esercizio dell'uso civico del pascolo, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini residenti del comune di \_\_\_\_\_.
- b. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini residenti del comune di \_\_\_\_\_ (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania ai sensi e per gli effetti della DGR n. 61/2015) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.
- c. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni;
- d. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del comune di \_\_\_\_\_ ( ) e ivi residenti;

- e. E' facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve apposite autorizzazioni.
- f. L'amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

## **5 – Tipologia degli usi civici esercitabili**

- a. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della L. N. 1766 del 1927 ovvero:
  - il bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico;
  - il pascolo permanente;
  - la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da speciali leggi ed altri, come appresso specificato;
  - l'uso delle acque per abbeverare animali;
  - la semina.
- b. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.
- c. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L. R. n. 11/81 e dell'art. 46 del R. D. n. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiarie, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

## **6 – Nuove forme di gestione degli usi civici**

- a. Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni vigenti (Leggi Regionali del 17/3/1981, n. 11, e del 7/5/1996, n. 11), previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o all'art. 14 della legge n° 11 del 17 Marzo 1981, il Comune, quale socio che concede le terre, richiede un progetto d'impresa per attività plurime integrate di piena valorizzazione delle risorse sulla scorta del piano di sviluppo previsto, per l'insieme delle terre pubbliche, dall'articolo 5.
- b. Il progetto d'impresa dovrà assicurare una elevata produttività nei vari compatti produttivi anche in base a nuove tecnologie, puntando, in pari tempo, su maggiori e articolate produzioni e su loro interconnessioni nell'ambito di un rigoroso rispetto ambientale ai fini di un aumento di reddito e di occupazione per la cooperativa, aperta a tutti i produttori agricoli, lasciando per gli aventi diritto all'uso civico non soci, una aliquota delle terre (anch'esse

- valorizzate in base al progetto citato) per esercitare tale diritto *"uti singuli"* (nell'ambito dell'art. 1021 del Codice Civile per lo stretto fabbisogno familiare) e nei limiti non ostativi del progetto di piena valorizzazione delle risorse quale uso civico moderno nell'interesse generale della popolazione.
- c. Il progetto d'impresa ed il piano complessivo di cui all'articolo 5 della Legge Regionale del 17/3/1981, n.11, potrà essere affidato, ai fini innanzi citati, ai gruppi di Società di progettazione pubbliche nazionali specializzate, con l'apporto dell'Università e/o del M.A.F., di Società delle Organizzazioni Professionali agricole per specificare attività, oltre che di Enti Regionali, o di Società e Gruppi di progettazioni locali competenti.
  - d. Al gruppo partecipa, come momento determinante, sia la cooperativa che il Comune, Ente esponenziale anche degli interessi degli aenti diritto all'uso civico, con il conferimento delle terre comuni da mutarsi di destinazione per successiva concessione dell'art. 2 della Legge Regionale n17/3/1981, n.11, art. 12 della legge del 16/6/1927, n° 1766, e art. 41 del Regio Decreto n° 332/1928.
  - e. Le terre non ancora utilizzate nel senso ora indicato o non affidate in comodato per allargare la maglia poderale ai sensi dell'art. 9 della citata Legge Regionale 17/3/1981, n.11, formano oggetto di elaborazione del piano di cui all'art. 5, realizzando intanto opere e strutture di miglioramento pur nelle condizioni e nei rapporti esistenti con l'esplicita clausola di inquadrarli nella soluzione più organica indicata, evitando di precostituire situazioni ostative. Tutte le attività in precedenza indicate debbono tener conto del rigoroso rispetto e tutela dell'ambiente.
  - f. L'Amministrazione Comunale diventa socio dell'impresa cooperativa, con una quota non inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
  - g. Il consiglio di amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori locali con prevalenza dei naturali residenti e/o loro eredi, con la quota di almeno il 49%.
  - h. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell'impresa cooperativa possono essere determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

## **CAPO 2 - TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI**

### **7 – Vincolo per scopi idrogeologici (Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267)**

I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta della Provincia o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione.

### **8 – Procedure per la trasformazione dei boschi**

Essendo il territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici e soggetto al vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione della Comunità Montana competente in relazione alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque.

## **9 - Difesa dei boschi dagli incendi**

- a. E' vietato accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi nel periodo che va dal 15 Giugno e fino al 30 Settembre. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi, di cui in precedenza, per una distanza da essi inferiore a metri 50 e nei pascoli.
- b. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può, comunque, variare di anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- c. Per quanto non espressamente regolato trova applicazione il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, e/o eventuali ordinanze sindacali che potranno disciplinare diversamente la materia.
- d. Sono altresì vietate le seguenti attività:
  - accendere fuochi;
  - far brillare mine;
  - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- e. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno sia di proprietà privata.
- f. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
- g. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano, salvo le eccezioni di cui al comma 2.

## **10 - Divieti**

E' severamente vietato :

- a. il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente autorizzato;
- b. praticare motocross;
- c. è vietato il parcheggio in aree erbose;
- d. E' fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto;
- e. E' fatto, altresì, divieto di fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro;

- f. E' vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio;
- g. E' vietato il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori.

## **11 – Autorizzazione installazione tende e roulotte**

- a. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà.
- b. Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.

## **12 - Divieto di scarico e deposito**

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

## **13 - Divieto di abbandono (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)**

- a. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
- b. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

## **TITOLO II - LEGNATICO**

### **14 – Raccolta della legna non di castagno**

- a. L'uso civico del legnatico in generale, non di castagno, s'intende esteso a quella parte del territorio demaniale del comune di \_\_\_\_\_ gravato da usi civici, assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge 16/6/1927, n. 1766.
- b. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.
- c. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
- d. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
- e. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.

- f. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del comune di \_\_\_\_\_ o dal personale addetto dell'amministrazione comunale.
- g. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del comune di \_\_\_\_\_ della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

## **15 – Deroga nella raccolta della legna non di castagno**

- a. In deroga al precedente art. 14 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune.
- b. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

## **16 – Legna da lavoro**

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

# **TITOLO III - CASTAGNATICO**

## **17 – Castagne in uso civico e in affitto**

- a. Sul territorio del comune di \_\_\_\_\_ sono presenti piante di castagno da frutto che, alla luce del Decreto Regionale del 30/1/2005, n. ,4 possono essere suddivise in due categorie, e che possono essere equiparate, ex art. 23 del R.D. n. 332/1928: piante di castagno da frutto in uso civico e piante di castagno in affitto.
- b. Per le castagne in affitto, individuate ed inquadrabili dall'ex art. 23 del R.D. n. 332/1928, già richiamato nell'ordinanza commissariale del \_\_\_\_\_ di cui al decreto di assegnazione a categoria del \_\_\_\_\_, fatte salve le precedenti assegnazioni, purché in regola con il pagamento del relativo canone e nel **rispetto degli artt. \_\_\_\_\_ del presente dispositivo**, si applicano sempre le procedure di assegnazione tipiche per l' uso civico di cui al successivo articolo e con il relativo canone determinato *ex lege*.

## **18 – Modalità di assegnazione delle piante di castagno**

- a. Ogni cittadino può fare richiesta di assegnazione, per i propri usi familiari e/o agricoli e con l'obbligo delle migliori, pagando un canone, di piante di castagno, ripartite secondo il concetto di uguale valore di cui alla categoria A) e nel rispetto delle procedure di cui alla Legge. n. 1766/1927 e del R. D. n 332/1928;
- b. La ripartizione delle quote avviene secondo la procedura fissata dagli artt. 42 e segg. e 47 e segg. del R. D. n. 332/1928;

- c. Nel caso in cui l'estensione delle piante da ripartire non risulta sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto si provvede all'assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica;
- d. Entro trenta giorni dall'assegnazione, con l'assistenza del funzionario addetto, si provvede all'immissione in possesso dei quotisti in regola con il primo pagamento anticipato del canone fissato dall'amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese di ripartizione. Di ogni operazione è redatto verbale. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi;

## **19 – Norma di rinvio specifica per le piante di castagno**

Per il taglio delle piante di castagno e la coltivazione dei castagneti da frutto si applicano, altresì, gli artt. 43 e 44, Allegato C, della L. R. n. 11/1996;

## **TITOLO IV - PASCOLO**

### **20- Uso civico del pascolo**

L'uso civico del pascolo è disciplinato con apposito regolamento del pascolo, redatto ed approvato ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii..

### **21 – Disciplina di riferimento**

La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii. nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni e contenute nelle vigenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti - P.M.P.F. - , e a quanto prescritto dal Piano di Assestamento Forestale ed è subordinato ai provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale in concomitanza delle P.M.P.F. – Art. 46 – Allegato C) alla Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11 e ss.mm.ii..

### **22 – Competenza territoriale**

- a. I soggetti di cui al successivo punto 23, comma a, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissoriale di assegnazione a categoria del \_\_\_\_\_ n. .
- b. I soggetti di cui al successivo punto 23, comma b, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissoriale.

### **23 – Titolarità del diritto di Pascolo**

- a. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di \_\_\_\_\_, gravato da diritto di uso civico di categoria A, hanno diritto:
  - i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto;

- coloro che, fatte salve le relative posizioni, sono equiparati ai cittadini residenti del comune di \_\_\_\_\_, sono in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, e risultano assegnatari di suolo pascolivo gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del regolamento degli usi civici di cui al precedente articolo 4.
- b. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di \_\_\_\_\_, non gravato da diritto di uso civico di categoria A, possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non residenti.
- c. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o suolo pascolivo gravati da uso civico e/o affitto.

#### 24 – Esercizio del pascolo

- a. L'estensione della superficie pascoliva del comune di \_\_\_\_\_ è di complessivi ettari \_\_\_\_\_, così come individuati nel Piano di Assestamento Forestale dell'Ente, vigente per il decennio \_\_\_\_\_, ripartita come di seguito:

Tipologia	Superf. gravata da Uso civico - Ha	Assenza di Uso civico - Ha	Totale - Ha
Terreni pascolivi			
Boschi			
<b>TOTALE</b>			

- b. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso, principalmente, a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissoriale, in virtù dell'art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto dell'artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli art. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96 e ss.mm.ii..
- c. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nonché del Piano di Assestamento Forestale.

## TITOLO V – PRODOTTI SECONDARI

### **25- Finalità**

- a.** Il comune di \_\_\_\_\_, in accordo con le indicazioni contenute nel presente Piano di Assestamento Forestale (paragrafo\_\_\_\_\_), con apposito regolamento di cui al precedente punto 4, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro del 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali del 1/9/1993, n. 33, , ss. mm. ii., del 25/11/1994, n. 40, del 7/5/1996, n. 11, ss. mm. ii., del 20/6/2006, n. 13, dell'24/7/2007, n. 8, disciplina sul proprio territorio in uso civico per la raccolta e dei prodotti secondari allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.
- b.** Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla Legge Regionale n. 33/93 e dalle norme delle presenti indicazioni, a fini di tutela della conservazione della natura.